

Provincia di Biella

**Rinnovo e trasferimento di titolarità di concessione di derivazione d'acqua dal Rio Bertolina in Comune di Vallanzengo, assentita ai Signori SCOLZ Fiorella Dina, SARTORE Marzio e SARTORE Sabrina, con D.D. n. 1.974 del 15 dicembre 2023, per Produzione di Beni e Servizi (gestione laghetto di pesca sportiva). PRAT. 208**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1974 del 15.12.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 novembre 2023 dai Signori: Fiorella Dina Scolz, Sabrina Sartore e Marzio Sartore, relativo alla derivazione d'acqua superficiale oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;
2. Di assentire ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, ai Signori: Fiorella Dina Scolz (omissis), Sabrina Sartore (omissis) e Marzio Sartore (omissis), il rinnovo della concessione in precedenza accordata con D.D. 29 dicembre 2017 n° 1.452, per continuare a derivare una portata massima eguale e non superiore a litri al secondo 3 ed un volume massimo annuo di metri cubi 94.608, a cui corrisponde una portata media di litri al secondo 3 d'acqua pubblica superficiale dal Rio Bertolina, in località Gallotto del Comune di Vallanzengo (BI), ad uso Produzione di beni e servizi (alimentazione laghetto artificiale per la pesca sportiva e gestione di infrastrutture ricreative a scopo sportivo) con obbligo di restituzione integrale dell'acqua nello stesso Rio Bertolina, in località immediatamente a valle del laghetto artificiale;
3. Di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 27 ottobre 2022, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, assentita con D.D. 29 dicembre 2017 n° 1.452, subordinatamente all'osservanza delle condizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 22 novembre 2023 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.301 di Rep. del 22 novembre 2023

**Art. 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

I titolari della derivazione terranno sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Bertolina, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. I concessionari sono tenuti all'esecuzione a loro spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora eventuali monitoraggi documentassero un peggioramento dello stato

ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. I concessionari assumono inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. A carico dei concessionari sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa e alle opere di regolazione della portata.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI